

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCCD NEWS

Giugno – Pt. 2
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....	3
1) Corte Costituzionale: è legittima l'esclusione delle società in-house dalla deroga di rimodulazione <i>in peius</i> delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da fonte solare.....	3
2) TAR Lazio: sull'illegittimità delle clausole di un bando di gara immediatamente escludenti	3
FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH.....	5
3) Borsa Italiana: modifiche al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana in materia di derivati su <i>commodity</i>	5
4) Consob: in consultazione le modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, intermediari e mercati	5
5) Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato in materia di prospetto di <i>follow-on</i> e prospetto di emissione UE della crescita.....	6
6) ESMA: l'obbligo di <i>White Paper</i> non si applica ai <i>token</i> negoziati esclusivamente su piattaforme extra-UE ..	7
M&A	8
7) Corte di Cassazione: sui limiti al risarcimento per <i>mala gestio</i> in caso di revocatoria	8
8) Corte di Cassazione: l'avviamento maturato si computa nel valore della quota del socio receduto di una società posta in liquidazione, salvo ne sia accertata l'effettiva perdita.....	8
REAL ESTATE	9
9) Corte di Cassazione: sul riclassamento catastale e sull'obbligo di motivazione specifica dell'avviso	9
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA.....	10
10)EBA: pubblicato il progetto finale di modifica degli ITS sul quadro di informativa del Pillar 3 in attuazione del CRR 3	10
11) EBA: rapporto sulla semplificazione dell'ordine di applicazione dei requisiti patrimoniali e di risoluzione	10
12) Pagamenti elettronici: nuovo Protocollo d'intesa per ridurre i costi a carico degli esercenti.....	11
13) Corte di Cassazione: sui requisiti dell'autorizzazione alle indagini bancarie	11
14) Corte di Cassazione: la necessità di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti per la valutazione del merito creditizio va accertata caso per caso.....	12
15) EBA: Q&A sull'applicazione dell'art. 207, par. 2, del CRR alle garanzie reali finanziarie nel rischio di credito di controparte	12
RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORSUALI	14
16) Corte di Cassazione: sull'ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato	14

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1) Corte Costituzionale: è legittima l'esclusione delle società in-house dalla deroga di rimodulazione *in peius* delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da fonte solare

Con la sentenza n. 103/2026, del 17 giugno 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 22-*bis* del d.l. 133/2014, che prevede l'inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici realizzati da enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione peggiorativa delle tariffe incentivanti riconosciute all'energia prodotta da fonte solare di cui all'art. 26 del d.l. 91/2014.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo che tale esclusione violasse i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società *in-house* costituite da enti locali alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra tali società e gli enti locali e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate. Pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società *in-house* al regime pubblicistico, ha ribadito che queste ultime conservano una distinta soggettività giuridica di natura privatistica e non possono essere automaticamente equiparate agli enti pubblici in ogni settore dell'ordinamento. La deroga prevista dal legislatore costituisce un'eccezione alla disciplina generale e può essere limitata ai soli enti locali e alle scuole senza violare il principio di eguaglianza.

La Consulta ha inoltre osservato che le società *in-house* possono operare, entro determinati limiti, anche sul mercato e sono soggette alla disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, elementi che ne giustificano un trattamento differenziato. Pertanto, la scelta legislativa di non estendere loro il regime di favore non è irragionevole né lesiva del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

2) TAR Lazio: sull'illegittimità delle clausole di un bando di gara immediatamente escludenti

Con la sentenza n. 10469/2026, pubblicata in data 8 giugno 2026, il TAR Lazio affronta il tema dell'immediata impugnabilità delle clausole contenute nei bandi di gara pubblica e chiarisce quando esse possano essere considerate come immediatamente escludenti, in particolare con riferimento a previsioni della *lex specialis* di gara, ritenute illegittime in quanto limitative della partecipazione alla procedura.

Il TAR Lazio ha ribadito il principio per cui il bando può essere impugnato immediatamente solo quando contiene clausole che impediscono in modo oggettivo e macroscopico a un normale

operatore di gara la presentazione dell'offerta o rendono impossibile la partecipazione alla gara. Costituisce elemento rilevante al fine di escludere la sussistenza di tale presupposto il fatto che alla medesima procedura partecipino altri operatori economici. Tale circostanza, infatti, secondo i giudici del TAR, dimostrerebbe l'assenza di un'effettiva preclusione alla partecipazione da parte dell'operatore economico ricorrente.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH

3) Borsa Italiana: modifiche al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana in materia di derivati su commodity

In data 18 giugno 2026, Borsa Italiana, ha pubblicato l'[avviso n. 31867](#), nel quale ha comunicato - alla luce delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento**”) e alle relative Istruzioni, adottate da Consob - gli ulteriori aggiornamenti volti a estendere alcune tipologie di operazioni già disponibili per i derivati su commodity nei mercati derivati del gruppo Euronext.

Tra le novità vi è l'introduzione della possibilità di effettuare operazioni nelle forme di:

- *Exchange for Swap (EFS)*, che consente di negoziare contratti *futures* disponibili sul mercato come contropartita di una transazione *swap over the counter* che abbia il medesimo o simile sottostante, per eliminarne il rischio di esecuzione; e
- *Against Actuals (AA)*, che consente di negoziare sul mercato contratti *futures* che si riferiscono a un'operazione specifica sullo stesso o simile sottostante, per attuare strategie di *basis trading*, con finalità di *hedging* o adeguamento della posizione detenuta sul relativo sottostante.

Viene inoltre esteso il limite temporale per la validazione delle operazioni *wholesale* da 15 minuti fino al termine della sessione di *trading*.

Le modifiche sono entrate in vigore il 29 giugno 2026.

4) Consob: in consultazione le modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, intermediari e mercati

In data 18 giugno 2026, la Consob ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, intermediari e mercati per attuare il c.d. *Listing Act* e coordinare le recenti modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. 86/2026 e dal d.lgs. 47/2026.

In particolare, le principali proposte di modifica poste in consultazione riguardano:

- l'aumento della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo da 8 a 12 milioni di euro anche per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli;
- il mantenimento dell'attuale soglia (8 milioni) per la determinazione dell'ammontare complessivo rilevante ai fini della nozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio (“**OPA**”);
- gli obblighi di trasparenza per le offerte al pubblico di titoli comprese sotto i 12 milioni di euro;

- l'opportunità di consentire ai gestori dei mercati regolamentati di utilizzare i criteri indicati nella normativa europea per la valutazione della sufficiente diffusione delle azioni oltre a quello della soglia minima del 10% di flottante;
- le informazioni che devono essere comunicate alla Consob ai fini della registrazione dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese;
- l'introduzione di una disposizione transitoria per l'applicazione degli obblighi in materia di ricerca sponsorizzata dall'emittente;
- il coordinamento, in materia di OPA, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 47/2026 al TUF e il nuovo quadro normativo primario.

La [consultazione](#) resta aperta fino al 20 luglio 2026.

5) **Publicato in GU UE il Regolamento delegato in materia di prospetto di *follow-on* e prospetto di emissione UE della crescita**

In data 15 giugno 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/773](#) (il "**Regolamento**"), che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/980 per quanto riguarda il contenuto ridotto, il formato e la sequenza standardizzati del prospetto UE di *follow-on* e del prospetto di emissione UE della crescita, nell'ambito del Regolamento (UE) 2017/1129 (il c.d. Regolamento Prospetto).

Il Regolamento (UE) 2024/2809 aveva introdotto due nuovi tipi di prospetto in forma sintetica, per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI ai capitali: il prospetto UE di *follow-on*, destinato alle emissioni secondarie di titoli da parte di società già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI; il prospetto di emissione UE della crescita, concepito principalmente per le PMI e le società quotate o da quotare sui medesimi mercati.

Il nuovo Regolamento specifica il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati per entrambi:

- con riguardo al prospetto di *follow-on*, per i titoli di capitale e per i titoli diversi dai titoli di capitale, sono previsti requisiti informativi da includere nel prospetto più limitati e diversi per i titoli di capitale e per i titoli diversi dai titoli di capitale. È inoltre contemplata una versione più flessibile denominata "prospetto di base UE di *follow-on*";
- con riguardo al prospetto della crescita, il Regolamento adotta un approccio analogo per formato standardizzato ed è prevista la possibilità di ricorrere a un prospetto di base (c.d. "prospetto di base di emissione UE della crescita").

Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

6) ESMA: l'obbligo di *White Paper* non si applica ai *token* negoziati esclusivamente su piattaforme extra-UE

In data 21 maggio 2026, la *European Security and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato la [Q&A n. 2671/2026](#), con cui ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR"), delimitando i confini degli obblighi informativi gravanti sugli emittenti di cripto-attività.

In particolare, il dubbio riguardava la possibile non applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 4, paragrafi 2 e 3 del MiCAR in caso di negoziazione di cripto-asset esclusivamente su piattaforme di scambio (CEX o DEX) stabilite in giurisdizioni extra-UE.

L'ESMA, nella sua risposta, ha chiarito che la restrizione prevista dall'art. 4, paragrafo 4 – che fa decadere le esenzioni se vi è intenzione di richiedere l'ammissione alla negoziazione – si riferisce unicamente alle richieste formulate nell'Unione. Di conseguenza, se l'ammissione alla negoziazione avviene esclusivamente su piattaforme fornite da prestatori extra-UE, l'eccezione non decade e gli offerenti non sono tenuti a redigere e pubblicare il *white paper*.

M&A

7) Corte di Cassazione: sui limiti al risarcimento per *mala gestio* in caso di revocatoria

Con l'ordinanza n. 20550/2026, pubblicata in data 23 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità degli amministratori per *mala gestio*, chiarendo i criteri per la quantificazione del danno risarcibile nei casi in cui la condotta degli amministratori abbia determinato l'esperimento di azioni revocatorie da parte della curatela.

La Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento del danno derivante da *mala gestio* non può essere automaticamente commisurato all'importo oggetto dell'azione revocatoria accolta, ma deve essere determinato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1223 del codice civile, secondo cui il danno risarcibile deve rappresentare una conseguenza immediata e diretta della condotta contestata.

In particolare, la Cassazione ha precisato che il giudice è tenuto a verificare in concreto il nesso causale tra gli atti di *mala gestio* imputati agli amministratori e il pregiudizio effettivamente subito dalla società o dalla massa dei creditori, tenendo conto delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti. Ne consegue che il danno non può essere liquidato in via automatica o presuntiva, ma richiede una specifica attività istruttoria volta ad accertarne l'effettiva entità.

Per consultare l'ordinanza, clicca [qui](#).

8) Corte di Cassazione: l'avviamento maturato si computa nel valore della quota del socio receduto di una società posta in liquidazione, salvo ne sia accertata l'effettiva perdita

Con la sentenza n. 20552/2026, pubblicata il 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul computo dell'avviamento nel valore della quota del socio receduto in caso di successiva liquidazione della società.

La Suprema Corte ha chiarito che sebbene l'impresa in liquidazione operi in una prospettiva giuridicamente non idonea a generare nuovo avviamento, ciò non impedisce di considerare nella stima del valore aziendale l'avviamento maturato sino all'apertura della liquidazione, quale elemento positivo passibile di trasferimento ai terzi unitamente ai beni aziendali.

Secondo la Cassazione, tale conclusione trova conferma nell'art. 2487, 1° comma, lettera c), c.c., che contempla il potere del liquidatore di cedere l'azienda o singoli beni dell'impresa per preservarne il valore complessivo.

La Suprema Corte ha pertanto affermato che l'avviamento va decurtato dal valore complessivo dell'azienda solo qualora venga accertato che i beni aziendali hanno perso tale valore aggiunto a causa dell'interruzione dell'attività d'impresa conseguente alla liquidazione della società. In caso contrario, l'avviamento deve essere incluso nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REAL ESTATE

9) Corte di Cassazione: sul riclassamento catastale e sull'obbligo di motivazione specifica dell'avviso

Con l'ordinanza n. 18763/2026, pubblicata il 9 giugno 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, si è pronunciata sulla legittimità del riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 311/2004, chiarendo i limiti dell'attività dell'Amministrazione.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che le diverse procedure di revisione catastale hanno presupposti autonomi e non intercambiabili, sicché se l'amministrazione ha fatto ricorso ad una delle possibili procedure, la stessa non potrà in giudizio legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non sono rilevanti per la procedura scelta.

La Suprema Corte ha poi precisato che, qualora il nuovo classamento sia adottato ai sensi della legge 311/2004 nel contesto di una revisione dei parametri catastali della microzona, il mero richiamo nel provvedimento di riclassamento a tale revisione non è sufficiente a rendere legittimo il nuovo classamento. L'avviso deve indicare in modo concreto e specifico le ragioni per cui l'aumento dei valori della zona abbia inciso proprio sulla singola unità immobiliare interessata.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

10) EBA: pubblicato il progetto finale di modifica degli ITS sul quadro di informativa del Pillar 3 in attuazione del CRR 3

In data 22 giugno 2026, l'Autorità Bancaria Europea ("EBA") ha pubblicato il [progetto finale](#) di modifica degli standard tecnici di attuazione ("ITS") relativi ai requisiti di informativa del c.d. Terzo Pilastro (*Pillar 3*). L'intervento si è reso necessario per allineare il quadro della trasparenza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3).

Il *focus* dei nuovi ITS si concentra sulle seguenti principali aree:

- rischi ESG: l'obbligo di *disclosure* viene esteso a una platea più ampia di istituti (art. 449-bis), con un impianto comunque improntato al principio di proporzionalità e alla semplificazione;
- esposizioni azionarie: vengono recepiti i nuovi requisiti informativi di cui all'art. 438;
- *shadow banking*: vengono introdotti schemi per mappare in modo aggregato le esposizioni verso il sistema bancario ombra (art. 449-ter).

Le modifiche pubblicate dall'EBA mirano a razionalizzare gli adempimenti normativi, migliorando la coerenza dei dati e l'interoperabilità con i futuri canali di segnalazione.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2026 per la generalità degli enti, mentre per gli istituti di piccole dimensioni e non complessi la decorrenza è differita al 31 dicembre 2027.

11) EBA: rapporto sulla semplificazione dell'ordine di applicazione dei requisiti patrimoniali e di risoluzione

In data 16 giugno 2026, la *European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato un [rapporto](#) contenente raccomandazioni volte a semplificare il c.d. *stacking order* dei requisiti patrimoniali e di risoluzione previsti dal quadro prudenziale dell'Unione europea.

Il documento analizza le interazioni tra i requisiti di capitale stabiliti dal Regolamento (UE) 2013/575 ("CRR"), dalla Direttiva (UE) 2013/36 ("CRD") e quelli relativi al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), disciplinati dalla Direttiva (UE) 2014/59 ("BRRD").

Nel rapporto, l'EBA evidenzia come l'attuale ordine di assorbimento dei diversi requisiti previsti dal CRR, dalla CRD e dalla BRRD possa determinare complessità operative, ridurre la trasparenza del quadro regolamentare e generare effetti indesiderati nella gestione del capitale da parte degli enti. Pur rilevando che il sistema vigente ha contribuito al rafforzamento della resilienza del settore bancario, l'EBA individua possibili misure di semplificazione finalizzate a rendere più chiara

l'applicazione dei buffer patrimoniali e del MREL, preservando al contempo gli obiettivi prudenziali e di risoluzione.

12) Pagamenti elettronici: nuovo Protocollo d'intesa per ridurre i costi a carico degli esercenti

In data 15 giugno 2026, ABI, APSP, Assofin, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE hanno sottoscritto un nuovo [Protocollo d'Intesa](#) volto a promuovere la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione degli strumenti di pagamento elettronici sostenuti dagli esercenti.

Il Protocollo, che è aperto all'adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria, rappresenta un'evoluzione dell'accordo siglato nel luglio 2023 e si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi di pagamento, con l'obiettivo di favorire una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate dagli *acquirer* e, conseguentemente, di incentivare la concorrenza nel settore.

Tra le principali novità, il Protocollo (che avrà una durata di 24 mesi) estende il proprio ambito di applicazione agli esercenti con ricavi fino a Euro 750.000, ampliando così la platea dei beneficiari rispetto al precedente accordo, che era rivolto principalmente agli operatori con ricavi fino a Euro 400.000. Inoltre, gli *acquirer* aderenti saranno tenuti a rappresentare le proprie offerte commerciali mediante schemi standardizzati, differenziati in funzione della struttura commissionale adottata, al fine di assicurare maggiore semplicità, trasparenza e immediata comparabilità delle condizioni economiche applicate, incluse quelle relative ai dispositivi POS.

13) Corte di Cassazione: sui requisiti dell'autorizzazione alle indagini bancarie

Con l'ordinanza n. 19956/2026, pubblicata in data 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione V, ha precisato i requisiti che devono caratterizzare l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie nell'ambito dell'accertamento tributario.

In particolare, la Corte afferma che l'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. 600/1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 633/1972, in materia di IVA, pur mantenendo natura di atto preparatorio e organizzativo nel diritto interno, costituisce il titolo legittimante dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente purché sia antecedente alle indagini e abbia un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti di tale ingerenza. In tal modo la stessa sarà considerabile conforme ai principi di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo la Corte, di conseguenza, qualora il contribuente contesti specificamente la legittimità dell'attività istruttoria e l'autorizzazione risulti mancante o priva del contenuto essenziale richiesto,

la documentazione bancaria acquisita sarà inutilizzabile in considerazione dell'invalidità dell'avviso di accertamento nella parte fondata su tali risultanze.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

14) Corte di Cassazione: la necessità di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti per la valutazione del merito creditizio va accertata caso per caso

Con la sentenza n. 19262/2026, pubblicata l'11 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri di diligenza professionale che la banca deve osservare nella valutazione del merito creditizio di un'impresa, precisando in quali ipotesi risulta necessario acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti.

La Corte, premessa una disamina della normativa nazionale ed eurounitaria sulla valutazione del merito creditizio, ha sottolineato che la sola regolarità dei bilanci e l'assenza di segnalazioni o anomalie non consentono di escludere, in generale, la necessità per la banca di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti. Al riguardo si impone, piuttosto, una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, considerata la particolare incidenza dei debiti fiscali e previdenziali sull'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.

La Cassazione ha d'altro canto rimarcato che il certificato dei carichi fiscali pendenti non deve essere acquisito per ogni finanziamento in modo automatico e indifferenziato, pur ove si tratti di finanziamento assistito da garanzia pubblica. L'adempimento può infatti pur sempre risultare superfluo in concreto, ad esempio per la conoscenza del cliente maturata nel tempo o per l'esiguità dell'importo finanziato.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

15) EBA: Q&A sull'applicazione dell'art. 207, par. 2, del CRR alle garanzie reali finanziarie nel rischio di credito di controparte

In data 29 maggio 2026, la *European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato la risposta definitiva alla [Q&A n. 7576/2025](#), fornendo un chiarimento interpretativo sull'applicazione dell'art. 207, par. 2, del Regolamento (UE) 2013/575 ("CRR") alle garanzie reali finanziarie utilizzate nell'ambito del rischio di credito di controparte.

L'EBA precisa che, sia per le esposizioni calcolate mediante il metodo SA-CRR (metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte), sia per quelle valutate con il metodo IMM (metodo del modello interno), possono essere riconosciute esclusivamente le garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi del quadro di attenuazione del rischio di credito previsto dal CRR. Ne consegue che tali garanzie devono soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 207, paragrafo 2 del CRR, secondo cui non deve sussistere una correlazione positiva significativa tra la qualità creditizia del debitore e il valore della garanzia reale.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

Il chiarimento conferma pertanto che il requisito della mancanza di correlazione positiva significativa trova applicazione anche nell'ambito del *framework* prudenziale relativo al rischio di credito di controparte.

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDSUALI

16) Corte di Cassazione: sull'ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato

Con la sentenza n. 20141/2026, pubblicata in data 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore presentata da un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, chiarendo l'ambito applicativo dell'art. 33, comma 4, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII").

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la domanda di accesso al concordato minore proposta da un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese deve ritenersi in ogni caso inammissibile, a prescindere dalla circostanza che si tratti di imprenditore individuale o collettivo e indipendentemente dalla natura liquidatoria o in continuità della proposta concordataria.

Secondo la Cassazione, la cancellazione dal registro delle imprese costituisce espressione della volontà dell'imprenditore di cessare definitivamente l'attività e, pertanto, esclude la possibilità di ricorrere a strumenti di regolazione della crisi finalizzati al risanamento dell'impresa. La Corte ha inoltre precisato che il tenore letterale dell'art. 33, comma 4, CCII non consente di introdurre distinzioni non previste dal legislatore tra imprenditore individuale e collettivo ovvero tra concordato liquidatorio e in continuità.

Per consultare la sentenza, clicca [qui](#).

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi, Claudia Marcuzzo e Luca Simoni

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Kristian Massimei, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggias e Giulia Vianello.